



Ministero della Salute

Riparto a favore delle regioni del fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni che riconosce ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati un indennizzo;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che ha trasferito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano le competenze in materia di indennizzi riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della predetta funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che il fondo sia ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti;

VISTE le note n. 1692/C2FIN/C7SAN dell'11 marzo 2021 e n. 4984/C7SAN dell'8 luglio 2021 con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha formulato una proposta di riparto del fondo di cui al citato comma 821 che tiene conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti, quantificato sulla base del monitoraggio degli indennizzi erogati da ciascuna Regione negli anni 2015-2019;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del

RITENUTO di dover adempiere a quanto stabilito dalla norma succitata e procedere al riparto del fondo tra le Regioni interessate in proporzione del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti;

DECRETA

Articolo 1

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 citata in premessa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, è ripartito tra le Regioni interessate sulla base delle quote indicate nell'allegato 1.

2. Le quote di cui al comma 1 sono erogate alle Regioni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quale concorso agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle medesime in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Roberto Speranza

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Daniele Franco

REGIONI	Riparto fondo di cui alla legge 178/2020, art.1, comma 821 per l'anno 2021
ABRUZZO	1.632.629,43
BASILICATA	639.220,92
CALABRIA	2.719.673,73
CAMPANIA	6.421.989,69
EMILIA ROMAGNA	5.897.335,95
LAZIO	5.840.911,53
LIGURIA	996.489,99
LOMBARDIA	6.226.086,20
MARCHE	1.465.807,72
MOLISE	386.284,62
PIEMONTE	3.462.227,93
PUGLIA	6.433.828,15
TOSCANA	2.426.911,19
UMBRIA	622.019,24
VENETO	4.276.102,04
SARDEGNA	552.481,68
TOTALE GENERALE	50.000.000,00



Ministero della Salute

Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
statoregioni@mailbox.governo.it

e. p.c.

Alla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

OGGETTO: schema di decreto di riparto fondo alle Regioni ex articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si trasmette, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, lo schema di decreto di riparto a favore delle regioni, per l'anno 2021, del fondo di 50 milioni di euro per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per l'acquisizione del prescritto parere.

Nel rappresentare che il testo del decreto in questione è stato condiviso con l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, si segnala l'urgenza.

Il Capo di Gabinetto

Pres. *Goffredo Zaccardi*